

Legge regionale 11 agosto 2009 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.

Art. 14 bis

(Strumenti per la conoscenza geologica del territorio)(1)

1. La Regione, tramite la struttura competente in materia di geologia, provvede alla redazione della cartografia geologica e geologico-tecnica, nonché alla realizzazione e alla pubblicazione di studi e di cartografie di carattere geologico e geotematico riguardanti il territorio regionale.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 92, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024